



Prof. Nr. 17.2/32.03/239126

Bolzano, 26.04.2012

Redatto da: dott. Giorgio Danieli
Tel. 0471-411380-1
Mail: giorgio.danieli@provincia.bz.itLASIS
Cartella
560000Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Per conoscenza: Alle Organizzazioni Sindacali

Ufficio Amministrazione scolastica- 17.3

Ufficio Pensioni pers.le insegnante- 4.9

ART. 15 TESTO UNICO DEI CCP 23/04/2003 - RIDUZIONE D'ORARIO

L'art. 15 del Testo Unico dei Contratti Collettivi del personale della scuola, disciplina la possibilità di riduzione, di norma non inferiore al 75%, dell'orario di insegnamento dei docenti negli ultimi tre anni prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità.

La recente riforma del sistema pensionistico ha, come noto, soppresso l'istituto della pensione di anzianità sostituendola con la pensione anticipata. Il citato art. 15 del CCP della scuola va, di conseguenza, letto e applicato in riferimento alla pensione anticipata consentendo la riduzione dell'orario di insegnamento nei tre anni che precedono la possibilità di accedere alla pensione anticipata. La stessa opportunità è data anche a quei docenti, che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 243/04, dopo tre anni di fruizione della riduzione dell'orario di insegnamento, possono accedere alla pensione optando per il sistema contributivo "in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per la lavoratrici dipendenti".

La domanda per la riduzione dell'orario di insegnamento nei tre anni prima della cessazione dal servizio, unitamente alla richiesta di collocamento a riposo, deve essere presentata entro il

20 maggio 2012

alla segreteria della propria istituzione scolastica.

FASE TRANSITORIA - REGOLAMENTAZIONE

In riferimento alla riforma pensionistica vigente, le tre Intendenze scolastiche hanno concordato quanto segue.

1. Docenti che hanno già fruito della riduzione dell'orario di insegnamento per tre anni e che, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla riforma pensionistica, hanno ritirato la richiesta di collocamento a riposo a decorrere dal 01.09.2012, possono fruire, sempre ai sensi dell'art. 15, per ulteriori 3 anni del medesimo istituto contrattuale solo nel caso che nel prossimo triennio raggiungano i requisiti per la pensione anticipata. In tale caso devono produrre una nuova richiesta che va presentata all'istituzione scolastica entro il prossimo 20 maggio, unitamente alla richiesta di collocamento a riposo con pensione anticipata. Coloro che rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 243/04, per le quali possono accedere alla pensione in base al sistema



contributivo" in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti", non hanno diritto a chiedere tale prosecuzione.

Per quanto riguarda, inoltre, i docenti che si trovano nel triennio di riduzione dell'orario di insegnamento, di cui all'art. 15 del citato CCP, è stato concordato che:

2. Docenti che hanno già fruito della riduzione dell'orario di insegnamento per tre anni scolastici e hanno ritirato la domanda di collocamento a riposo dal 1.09.2012, devono rientrare in servizio a tempo pieno in quanto soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 243/04, per le quali possono accedere alla pensione in base al sistema contributivo "in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti".
3. Docenti che hanno fruito per uno o due anni della riduzione dell'orario di insegnamento di cui all'art. 15 del CCP e che hanno ritirato la domanda di collocamento a riposo con decorrenza 1.09.2012, possono presentare, ai sensi della vigente disposizione, per un massimo di tre ulteriori anni scolastici prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata in base alla nuova normativa, una nuova domanda di fruizione dell'istituto della riduzione dell'orario di insegnamento unitamente alla richiesta di collocamento a riposo con pensione anticipata. Per i/le docenti che stanno fruendo del terzo anno di riduzione dell'orario di insegnamento, valgono i punti 1 e 2.
4. Docenti che hanno fruito per uno o due anni della riduzione dell'orario di insegnamento di cui all'art. 15 del CCP e che avrebbero dovuto essere collocati a riposo con decorrenza 1.9.2013 o 1.9.2014, se hanno maturato i requisiti di cui al citato art. 1, comma 9, della legge 243/04, dovranno rientrare in servizio a tempo pieno fino al collocamento a riposo.
5. Per tutti gli altri casi, si ribadisce che l'istituto di cui all'art. 15 CCP è fruibile solamente nei tre anni che precedono il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

Lo scrivente Ufficio contatterà direttamente i/le docenti interessati/e al fine di fare chiarezza sulle singole posizioni. Si invitano i dirigenti scolastici a diffondere la presente circolare tra tutto il personale docente interessato.

Allegati:

- modello domanda



La Sovrintendente scolastica
Dott.ssa Nicoletta Minnei